

D.M. n. 8901 del 08/09/1975

DIREZIONE CENTRALE VI
DIVISIONE 66

Prot. n. 8901(66)71.32

**Disposizioni integrative e modificative al DM 16 giugno 1964 numero 1541/0610
concernente le Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivia monofuni con movimento
unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli.**

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER I TRASPORTI

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367 che approva il Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;

VISTO l'art. 39 del citato Regolamento generale recante disposizioni per l'emanazione delle prescrizioni speciali in applicazione del Regolamento medesimo;

VISTO l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 5 relativo al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tramvie e linee di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici;

VISTO il decreto ministeriale 16 giugno 1964, n. 1541, che approva le Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofuni a moto unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli;

VISTI il D.M. 15 novembre 1966 n. 2776, il D.M. 11 marzo 1972 n. 1242 ed il D.M. 2 novembre 1972 n. 4887 che integrano e modificano alcune delle norme contenute nel decreto ministeriale 16 giugno 1964 n. 1541;

RITENUTA la necessità di integrare o modificare alcune delle norme contenute nei suddetti decreti ministeriali;

SENTITA la Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri;

DECRETA:

Art. 1

Il 6° e 7° comma del paragrafo c) "Sicurezza delle funi" del capo III delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale

continuo e collegamento permanente dei veicoli, approvato con decreto ministeriale 16 giugno 1964 n. 1541 sono sostituiti dai seguenti nuovi comma:

"Indipendentemente dalla riduzione di resistenza determinata come sopra le funi devono essere tolte d'opera quando:

- dall'esame a vista risultino degradazioni tali (quali irregolarità evidenti di cordatura, fili allentati, corrosioni, eccessive riduzioni di diametro, rapido progredire delle rotture ecc.) da destare dubbi sull'efficienza delle funi;

- dall'esame magnetoscopico risultino rottura interne che sommate a quelle esterne facciano raggiungere il limite di resistenza sopra indicato, oppure corrosioni evidenti od altri inconvenienti che possano destare dubbi sull'efficienza delle funi;

- siano trascorsi i seguenti limiti di tempo dalla posa in opera: 5 anni per le tenditrici e le funi di regolazione.

Il mantenimento in opera delle funi portanti-traenti dopo la scadenza dell'8° anno della loro posa in opera rimane comunque subordinato alle condizioni seguenti:

- che la riduzione massima di resistenza non superi il

6% dalla scadenza dell'8° alla scadenza del 10° anno

5% “ “ “ 10° “ “ “ 12° “

4% “ “ “ 12° “ “ “ 14° “

3% “ “ “ 14° anno in poi

- che gli esami a vista e magnetoscopici diano affidamento sull'efficienza della fune”.

Art.2

L'ultimo comma del paragrafo g) “Verifiche e prove annuali, di riapertura all'esercizio e straordinarie" del capo IV delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli, approvato con D.M. 16 giugno 1964 n. 1541 è sostituito dal seguente comma:

“All'atto della messa in servizio e dopo il 3°, 5°, 7° anno e successivamente, con frequenza annuale, deve essere effettuato l'esame interno a mezzo di apparecchio magnetoscopico della fune portante-traente ed i relativi diagrammi saranno conservati in apposito album con le annotazioni ed osservazioni del caso unitamente al verbale redatto dal Direttore tecnico”

IL MINISTRO
(F.to Martinelli)

Per copia conforme

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(dr. ing. ANDREA MARASCA)